



Milano li, 1 Aprile 2026
Prot. n. 42 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 17

OGGETTO: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel 1° trimestre 2026.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con propria informativa, ha fornito le indicazioni operative per la fruizione del beneficio in oggetto.

Relativamente ai consumi di gasolio effettuati tra il **1° gennaio ed il 31 marzo dell'anno in corso**, per la regolare compilazione della dichiarazione di rimborso inerente al primo trimestre, l'ADM ha stabilito che:

Per adeguare le accise di gasolio e benzina l'articolo 3 del decreto legislativo 43/2025 modificato dalla legge 199/2025 ha innalzato dal **1° gennaio 2026** l'aliquota normale sul gasolio impiegato come carburante prevista dal TUA a 672,90 euro per mille litri.

Per contrastare l'eccezionale aumento dei prezzi energetici l'articolo 2 del decreto-legge 33/2026 ha ridotto dal 19 marzo l'aliquota normale di accisa sul gasolio come carburante prevista dal TUA a 472,90 euro per mille litri.

L'articolo 3 del decreto legislativo 43/2025 ha stabilito che ai gasoli paraffinici HVO immessi in consumo tal quali come carburante si applichi per cinque anni dal 15 maggio 2025 un'aliquota di accisa ridotta pari a 617,40 euro per mille litri in conformità alla direttiva europea sulla tassazione energetica.

Il secondo periodo dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo 43/2025 stabilisce che l'aliquota ridotta di 617,40 euro per i biocarburanti HVO richiede la conformità ai criteri di sostenibilità e riduzione emissioni della direttiva 2018/2001 e l'utilizzo esclusivo di materie prime elencate nell'allegato IX della medesima direttiva europea.

La distinzione del carico d'imposta dipende esclusivamente dalla qualificazione delle materie prime usate nella produzione del biocarburante secondo l'allegato IX della direttiva RED II mentre i gasoli paraffinici HVO privi di tali requisiti restano soggetti all'aliquota ordinaria per equivalenza.

L'articolo 3-quinquies del decreto-legge 57/2023 convertito nella legge 95/2023 ha esteso il trattamento agevolato del gasolio commerciale previsto dal TUA anche ai gasoli paraffinici HVO utilizzati in sostituzione del gasolio tal quali purché nel rispetto della disciplina per l'impiego agevolato.

Ciò premesso, la dichiarazione per il rimborso del beneficio fiscale previsto dall'articolo 24-ter del TUA può essere presentata tra il **1° e il 30 aprile 2026**.

Sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane - www.adm.gov.it - è disponibile il software aggiornato per compilare e stampare la dichiarazione di rimborso del gasolio da autotrazione relativa al primo trimestre 2026 nella sezione benefici per i prodotti energetici.

I soggetti che non utilizzano il servizio telematico E.D.I. possono trasmettere via PEC all'Ufficio ADM competente la dichiarazione trimestrale di rimborso firmata digitalmente allegando il file in formato "dic" generato dal software.

Chi non utilizza il servizio telematico o la PEC può in via del tutto residuale presentare la dichiarazione di rimborso in formato cartaceo allegando un supporto informatico come CD o chiavetta USB contenente il file generato dal software.

La misura del rimborso spettante ai sensi dell'articolo 24-ter del TUA risulta differenziata in base alla tipologia di prodotto impiegato per effetto dell'invarianza dell'aliquota agevolata e delle diverse disposizioni introdotte dal decreto legislativo 43/2025 e dal decreto-legge 33/2026:

- ✓ per il gasolio e/o i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che **NON soddisfano** le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:
 - per il periodo dal **1° gennaio al 18 marzo è pari a 269,68 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 672,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (**Quadro A-1 della dichiarazione**);
 - per il periodo dal **19 marzo al 31 marzo è pari a 69,68 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 472,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (**Quadro A-2 della dichiarazione**).
- ✓ per i soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, **che soddisfano** le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 (**Quadro A-3 della dichiarazione**):
 - per l'intero trimestre (**1° gennaio - 31 marzo**) è pari a **214,18 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti.
- ✓ per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:
 - per il periodo dal **1° gennaio al 18 marzo è pari a 214,18 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (**Quadro A-4 della dichiarazione**);
 - per il periodo dal **19 marzo al 31 marzo è pari a 69,68 per mille litri**, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 472,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (**Quadro A-2 della dichiarazione**).

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in commento, si conferma che l'entità del beneficio, di cui sopra, spetta ai soggetti elencati al **Paragrafo III – n. 1**, dell' informativa.

Il beneficio spetta per:

L'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva **pari o superiore a 7,5 tonnellate**, esercitata da:

- a) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di **cose per conto di terzi**;

- b) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di **cose in conto proprio** e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- c) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Per la fruizione del rimborso dell'importo indicato al paragrafo II, i soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3, rubricati sempre al paragrafo III, indicano nella dichiarazione presentata all'Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

Gli esercenti attività di trasporto devono comprovare gli acquisti di gasolio commerciale esclusivamente tramite le fatture dei fornitori poiché la legge 205/2017 ha abrogato l'obbligo di tenuta della scheda carburante semplificando le modalità di annotazione dei consumi.

La nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 ribadisce che per ottenere il rimborso è indispensabile indicare la targa del veicolo nella fattura elettronica relativa ai rifornimenti di carburante effettuati presso gli impianti stradali.

Si ribadisce, che dal 1° gennaio 2021, sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota di accisa e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria **euro 4 o inferiore**.

L'esclusione fa seguito alle precedenti restrizioni intervenute, a decorrere:

- dal 1° ottobre 2020, relativa ai consumi di gasolio utilizzati dai veicoli di **categoria 3 o inferiore**;
- dal 1° gennaio 2016, per quanto attiene ai consumi di gasolio impiegato dai veicoli di **categoria euro 2 o inferiore**;
- dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio adoperati dai veicoli di **categoria euro 0 o inferiore**.

Inoltre, **non sono ammessi all'agevolazione** i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai veicoli:

- ✓ di **categoria euro 4 o inferiore**, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III;
- ✓ di massa massima complessiva **inferiore a 7,5 tonnellate**, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo III.

Le recenti modifiche normative richiedono un aggiornamento della dichiarazione per definire con precisione l'importo spettante tramite l'inserimento di cinque quadri specifici per ogni fattispecie indicata e di un quadro residuale per i carburanti da distributori privati giunti prima dell'ultima variazione di aliquota (Paragrafo VI).

In dettaglio:

- **Il Quadro A-1** deve contenere i dati sui consumi di gasolio e gasoli paraffinici HVO puri che **non rispettano** le condizioni del decreto legislativo 43/2025 relativi al primo periodo tra il **1° gennaio e il 18 marzo 2026 (1° Periodo di consumo)**;
- **Il Quadro A-2** accoglie i dati dei consumi di gasolio e gasoli paraffinici HVO tal quali **privi dei requisiti** previsti dal decreto legislativo 43/2025 effettuati nel secondo periodo tra il **19 e il 31 marzo 2026 (2° Periodo di consumo)**;

- **Il Quadro A-3** raccoglie i dati sui consumi dell'intero trimestre relativi ai soli gasoli paraffinici HVO puri **che soddisfano** i requisiti previsti dal decreto legislativo 43/2025, relativi all'intero trimestre (**1° gennaio – 31 marzo**);
- **Il Quadro A-4** include i consumi del primo periodo tra il **1° gennaio e il 18 marzo 2026** relativi ai soli gasoli paraffinici HVO puri **senza informazioni sul rispetto dei requisiti** del decreto legislativo 43/2025 mentre i dati dal **19 al 31 marzo** vanno inseriti nel **Quadro A-2 (2° Periodo di consumo)**;
- **Il Quadro A-5** accoglie i dati del trimestre relativi ai consumi di gasolio e gasoli paraffinici HVO puri, **privi dei requisiti** del decreto legislativo 43/2025 riforniti da distributori privati e provenienti da scorte antecedenti al **1° gennaio 2026** con accisa a 632,40 euro per mille litri come dimostrato dal documento e-DAS del depositore e poi suddiviso tra i singoli veicoli durante l'intero trimestre di riferimento (**1° gennaio – 31 marzo**).

L'esercente attività di trasporto deve imputare correttamente i consumi di gasolio nel corrispondente Quadro A-n seguendo le istruzioni specifiche per ogni tipologia di prodotto.

Sempre al Paragrafo VI della nota dell'ADM, i consumi dei quadri A-1, A-2 e A-4 devono essere imputati al primo o al secondo periodo in base alla data dell'effettivo rifornimento risultante dalle fatture elettroniche o dai documenti di accompagnamento dei prodotti energetici. Nel medesimo paragrafo VI della nota, sono menzionate le modalità di compilazione dei Quadri A-n della dichiarazione del 1° trimestre 2026.

I crediti sorti con riferimento ai consumi del **4° trimestre 2025**, potranno essere utilizzati in compensazione entro il **31 dicembre 2027**.

Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovrà essere presentata **entro il 30 giugno 2028**.

❖ **Si allega integralmente l'informativa dell'ADM del 27 marzo 2026.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci